

ALLEGATO A

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022

Premessa

L'articolo 27, comma 2, del D.L. n.17/2022 riconosce agli enti locali un contributo, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'ultimo periodo del richiamato comma 2 prevede, in particolare, che le risorse sono ripartite in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Base di riparto

Non disponendo attualmente di basi informative alternative, per la determinazione della base di riparto sono stati utilizzati i dati risultanti dal SIOPE – *Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici*, con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

I dati SIOPE presi in considerazione ai fini del riparto sono aggiornati alla data del 15 aprile 2022 e, al fine di ampliare quanto più possibile la base di riparto iniziale per ogni ente, hanno riguardato i seguenti codici gestionali per ciascuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Con particolare riferimento ai comuni, infatti, si è avuto modo di rilevare la valorizzazione a zero dei codici gestionali propri della spesa per energia elettrica e gas, in 144 di questi enti. Si è, pertanto, allargata l'estrazione anche al codice gestionale residuale delle altre utenze e canoni non altrimenti classificabili, assottigliando a 92 comuni la platea degli enti che non valorizzano nessuno dei tre predetti codici. Aggiungendo anche i due codici relativi ai contratti di servizio per l'illuminazione pubblica e per la distribuzione del gas, i comuni che non hanno valorizzato nessuno dei codici presi a riferimento sono 61.

L'allargamento della base di riparto ha consentito di rilevare anche quella parte di spesa per gas classificata nel codice gestionale di servizio per la distribuzione da parte di alcune province, che altrimenti non sarebbe stata presa in considerazione ai fini del riparto.

Per ogni anno e per ciascun ente si è proceduto a sommare la spesa risultante da Siope per i cinque codici gestionali più sopra elencati; è stato quindi eliminato il valore massimo ed il valore minimo; pertanto, la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità intermedie. Nel caso dei comuni con dati valorizzati solo su tre anni, la base di riparto corrisponde all'importo medio che rimane dopo aver eliminato i valori minimo e massimo. Per i comuni che presentano dati valorizzati solo per due anni, la base di riparto è pari al minore importo tra le due annualità presenti. I comuni con una sola annualità valorizzata (18) sono infine considerati alla stessa stregua dei 61 comuni che non hanno alcun dato valorizzato nelle quattro annualità.

Per quanto riguarda le città metropolitane e le province, l'assenza di dati annuali non valorizzati ha permesso di calcolare la base di riparto per ogni singolo ente eliminando il valore massimo ed il valore minimo, quindi la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due restanti annualità.

Ottenuta, in tal modo, la base di riparto per ogni ente (colonna "*Base di riparto (a)*" - Allegato B e Allegato C), si è successivamente proceduto a calcolare il valore medio pro capite della spesa Siope relativa ai codici gestionali oggetto di analisi, per fascia demografica e zona geografica, al fine di tenere conto non solo della numerosità della popolazione di riferimento ma anche della diversa collocazione territoriale (colonna "*Valore medio pro capite per area e classe demografica (c)*" - Allegato B e Allegato C).

Comuni:

Correttivi applicati alla base di riparto, colonna "*Base di riparto con applicazione correttivo (d)*" - Allegato B

Il confronto tra il valore pro capite di ogni ente e quello della classe demografica e dell'area di appartenenza ha consentito di individuare una serie di valori anomali, che sono stati trattati applicando un apposito correttivo. A tal fine i comuni sono stati raggruppati in fasce demografiche e distinti in base alla zona geografica di appartenenza come di seguito rappresentato:

Fasce demografiche
Fino a 1.000 abitanti
Tra 1.001 e 5.000 abitanti
Tra 5.001 e 10.000 abitanti
Tra 10.001 e 20.000 abitanti
Tra 20.001 e 60.000 abitanti
Tra 60.001 e 100.000 abitanti
Tra 100.001 e 250.000 abitanti
Oltre 250.000 abitanti

Zone geografiche
Nord
Centro
Sud e Isole

Per gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza inferiore all'80 per cento (valore corrispondente al 40esimo percentile), il dato di spesa è riportato all'80 per cento del valore medio pro capite della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza.

A tutti gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza superiore al 200 per cento (valore corrispondente al 95esimo percentile), è riconosciuto il doppio del valore medio pro capite della classe demografica e dell'area geografica di appartenenza.

I correttivi come sopra rappresentati hanno interessato i seguenti gruppi di enti:

Correttivi	< 80%	> 200%
Comuni	3.170	354

Province e Città metropolitane:

Correttivi applicati alla base di riparto, colonna “Base di riparto con applicazione correttivo (d)” - Allegato C

Anche per le province e le città metropolitane sono stati individuati valori anomali sulla base del confronto tra il proprio valore medio pro capite e quello della classe demografica e dell'area di appartenenza.

Mentre le aree geografiche rimangono le stesse individuate per i comuni, per le province e le città metropolitane la suddivisione in fasce demografiche ha operato distintamente per i due comparti:

Province	Città metropolitane
meno di 250.000 abitanti	meno di 750.000 abitanti
250.000 - 349.999 abitanti	750.000 - 1.499.999 abitanti
350.000 - 449.999 abitanti	1.500.000 abitanti e oltre
450.000 - 699.999 abitanti	
700.000 abitanti e oltre	

Per gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza inferiore al 90 per cento (valore corrispondente al 37esimo percentile), il dato di spesa è riportato al 90 per cento del valore pro capite medio della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza.

A tutti gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza superiore al 160 per cento (valore corrispondente al 95esimo percentile), è riconosciuto il 160 per cento del valore pro capite medio della classe demografica e dell'area geografica di appartenenza.

I correttivi come sopra rappresentati hanno interessato i seguenti gruppi di enti:

Correttivi	< 90%	> 160%
Province e CM	36	5

Riparto

Si è proceduto, quindi, al riparto dello stanziamento complessivo di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, in proporzione alla base di riparto calcolata per ogni ente, eventualmente rideterminata con l'applicazione dei correttivi.

Gli importi determinati nella misura complessiva di 200 milioni di euro per i comuni sono indicati nella colonna “*Contributo definitivo con applicazione della soglia minima (f)*” dell’Allegato B al presente Decreto. In ragione del fatto che i dati contabili disponibili ai fini del riparto non soddisfano pienamente le esigenze informative connesse alle finalità del medesimo, nonché per evitare assegnazioni di valore irrilevante, a tutti gli enti è stato infatti assegnato un contributo minimo di due euro per abitante.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle rispettive Regioni e Province autonome.

Gli importi determinati nella misura complessiva di 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane sono indicati nella colonna “*Contributo definitivo con applicazione della soglia minima (f)*” dell’Allegato C al presente Decreto. In ragione del fatto che i dati contabili disponibili ai fini del riparto non soddisfano pienamente le esigenze informative connesse alle finalità del medesimo, nonché per evitare assegnazioni di valore irrilevante, a tutti gli enti è stato infatti assegnato un contributo minimo di 50 centesimi di euro per abitante.